

COMUNE DI BAISO

Provincia di Reggio Emilia

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 31 DEL 04/08/2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1, comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671 che la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 19997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

VISTO il decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili*».

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (eccezion fatta per quelle di lusso, categoria assolutamente marginale nel nostro comune) ed agli immobili ad esse equiparati per legge o per regolamento e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della TASI il cui gettito sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 64,27 %, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Anagrafe e Stato civile: euro 70.503,81
- Polizia Municipale: euro 39.807,98
- Illuminazione pubblica: euro 104.322,74
- Gestione cimiteriale: euro 20.086,30
- Servizio sgombero neve e distribuzione sale: euro 50.000,00

RILEVATO che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 delle Legge 147/2013, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principale è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

ACCERTATO che utilizzando l'aliquota dello 0,30% sulle abitazioni principali e sugli immobili equiparati è possibile applicare una detrazione per scaglioni di rendita dell'unità abitativa, con la finalità di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto".

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI – IUC) per l'anno 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>0,3 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE.</u> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
-----------------------------	---

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

	<p><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate</u></p> <p>Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:</th> <th>Detrazione applicabile euro:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 200</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>>200 e ≤ 400</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>> 400</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.</u></p>	Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro:	≤ 200	80	>200 e ≤ 400	50	> 400	0
	Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro:							
	≤ 200	80							
>200 e ≤ 400	50								
> 400	0								
<p><u>0,1 per cento</u></p> <p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p>									
<p><u>0,00 per cento</u></p> <p>Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.</p>									

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 che ha prorogato al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine di cui sopra è stato prorogato al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 il termine predetto;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30/09/2014 il termine predetto;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi di cui all'apposito verbale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con la seguente votazione, resa e accertata nelle forme richieste dalla Legge:

- Presenti e votanti n.
- Voti favorevoli n.
- Voti contrari n.
- Astenuti n.

DELIBERA

1 - DI APPROVARE – le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione della TASI – IUC per l'anno 2014, di seguito riportate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<p><u>0,3 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7 E RELATIVE PERTINENZE.</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
------------------------------------	--

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato dalla relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro:
≤ 200	80
>200 e ≤ 400	50
> 400	0

Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.

<u>0,1 per cento</u>	
	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,00 per cento</u>	Aliquota azzerata per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2 - DI STABILIRE che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale, nella misura che si attesta attorno al 64,27%, del costo dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

ANAGRAFE E STATO CIVILE	70.503,81
POLIZIA MUNICIPALE	39.807,98
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	104.322,74
GESTIONE CIMITERI	20.086,30
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISTRIBUZIONE SALE	50.000,00

3 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

4 - DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

5 - DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

PARERI EX ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Riguardo alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime **PARERE:**

FAVOREVOLE

CONTRARIO

I IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Vogni Lina)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, riguardo alla sua regolarità contabile esprime
PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Vogni Lina)

CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

PRESENTI n.
VOTANTI n.
FAVOREVOLI n.
CONTRARI n.
ASTENUTI n.

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000.